

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze è un organo giudiziario specializzato, istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, caratterizzato dalla specificità delle funzioni di tutela del minore di et che, oltre alla trattazione dei procedimenti civili, penali e rieducativi prevede e consolida attività di prevenzione.

In **materia civile**, la Procura per i Minorenni ha iniziativa processuale a protezione del minore, dato che qui giungono tutte le informative e le segnalazioni delle varie forze di polizia giudiziaria e dei servizi (Servizi sociali, Consultori familiari, Servizi di neuropsichiatria infantile, S.E.R.T.), i quali non hanno la diretta legittimazione ad agire.

La Procura, dopo un'eventuale più approfondita indagine attraverso i Servizi operanti sul territorio, formula al Tribunale per i Minorenni, le idonee richieste per attivare gli opportuni interventi, richiedendo l'apertura di procedimenti limitativi della potestà genitoriale, oppure di valutazione dello stato di abbandono del minore, anche con eventuale inserimento in una valida famiglia sostitutiva a quella di origine.

Le attività inerenti la **materia penale** sono relative sia alla fase delle indagini preliminari sulle notizie di reati di qualsiasi natura attribuita a minori di anni 18, sia a quella dell'esecuzione dei provvedimenti e della sorveglianza sulla detenzione.

Al PM presso il Tribunale per i Minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori tra i quattordici i diciotto anni nel territorio della Corte di Appello o della sezione di Corte di Appello in cui è istituito il Tribunale per i Minorenni: a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori. Il procedimento penale minorile, che è stato redatto secondo le c.d. "Regole minime di Pechino", approvate dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1985, è regolato in modo da contenere i rischi ed i pregiudizi che derivano al minore dal contatto con l'apparato giudiziario, cercando di agevolare la rapida fuoriuscita dal circuito penale e riducendo le ipotesi di trattamento carcerario nell'ottica del recupero della devianza.

In ogni stato e grado del procedimento penale, l'Autorità Giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia e di quelli istituiti dagli Enti locali. L'assistenza al minore va assicurata anche da parte dei genitori o di altra persona idonea da lui indicata e ammessa dall'Autorità Giudiziaria. L'art. 10 dichiara inammissibile l'esercizio dell'azione civile per la restituzione ed il risarcimento del danno cagionato da reato e ciò proprio per impedire che un procedimento tutto orientato verso una funzione educativa venga snaturato da problemi ed interessi meramente economici.